



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 696 della seduta del 3 Dicembre 2024.

Oggetto: PROPOSIZIONE CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Il Coordinatore Reggente (timbro e firma) AVV. ANGELA MARAFIOTI

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCILO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° _____ del _____

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE è intervenuto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 226 del 16.10.2024, adottato dal Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione di concerto con il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto la "disciplina delle modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarozzetta e ne individua le specifiche tecniche";

RITENUTO che, il noleggio con conducente è materia ricondotta al trasporto pubblico locale e la relativa disciplina, quindi, ricompresa tra le competenze legislative residuali regionali, ex art. 117, comma 4, Cost., nonché regolamentari (art. 117, comma VI, Cost.).

La regione Calabria è intervenuta in materia, da ultimo, con la legge n. 37 del 7 agosto 2023.

Il provvedimento in esame è emesso in dipendenza dell'art.11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10 bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11 febbraio 2019, n. 12) ed emendato, con la sentenza n. 56 del 26 marzo 2020.

Il decreto, tuttavia, non ha, come previsto nella previsione menzionata, stabilito solo le specifiche del "foglio di servizio in formato elettronico", al fine di consentire agli esercenti il servizio di adempiere agli obblighi ivi esattamente previsti, atteso che, disciplinando le "modalità di compilazione e di tenuta" da parte del conducente - ed attraverso queste - ha introdotto ulteriori norme, non strettamente funzionali ai detti adempimenti - peraltro prevedendo nuovi obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività - così invadendo e menomando la sfera di attribuzioni assegnata dalla Costituzione alla Regione.

CONSIDERATO in particolare, sussistere contrasto con l'art. 117, commi 4, 5 e 6 della Costituzione – anche in relazione all'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come sostituito, dall'art. 10 bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11 febbraio 2019, n. 12) ed all'art. 49 TFUE.

L'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come sostituito, dall'art. 10 bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11 febbraio 2019, n. 12), nel testo risultante in seguito alla pronuncia n. 56 del 2020, ha disposto, tra l'altro, che: "4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. [L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse.] Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio. (...)"

Il decreto oggetto del ricorso è stato emesso sulla dichiarata "necessità di disciplinare le modalità di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico previsto dall'articolo 11, comma 4, della citata legge n.21 del 1992, n. 21".

Dall'esame del provvedimento, tuttavia, emerge come lo stesso non si limiti a disciplinare le specifiche (tecniche) del foglio di servizio elettronico, in quanto introduce articolate disposizioni che si risolvono in obblighi, in capo agli esercenti il servizio, ulteriori rispetto a quelli posti dalla previsione legislativa che, il foglio di servizio, ha previsto, nonché regolano le modalità di espletamento del medesimo.

In tal modo, il decreto, ha assunto un contenuto ben più complesso e violato le norme sulle competenze regionali ed indebitamente interferito sulle attribuzioni assegnate dalla Costituzione e norme applicative, alla Regione, come in precedenza delineate.

Tali ulteriori obblighi e divieti, più specificamente, si rinvengono nelle previsioni del decreto, come di seguito, indicate.

- Con riferimento alla ipotesi di "servizio NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di cui al comma 3" (art. 4, comma 1, modello B) ossia, negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari in cui, su deroga da parte dei comuni, alle condizioni previste, è possibile lo stazionamento in aree pubbliche, distinte da quelle riservate ai taxi).

In tali casi, l'art. 4 (Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio), prevede che:

"1. Per i contratti per singolo servizio, il vettore NCC compila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di cui all'Allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli:

(...)

modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di cui al comma 3; (...)

3. Per i fogli di servizio redatti secondo il modello B di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) l'applicazione informatica prevede:

a) che la prenotazione possa essere registrata come bozza di servizio fino a venti minuti prima dell'inizio del relativo servizio;

b) che la partenza coincida con l'arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni svolti nelle prime quattro ore della giornata successiva".

Le disposizioni, con particolare riguardo a quanto disposto al comma 3, trovano corrispondenza anche nelle "definizioni" (art. 2), laddove, tra l'altro, si prevede, al comma 1, che: "s) «partenza»: data, luogo e chilometri di partenza da una rimessa nella disponibilità del vettore ovvero dalle aree di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per svolgere un servizio NCC, oppure partenza dalla fine del servizio NCC precedente per svolgere quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3; t) «prenotazione»: la richiesta dell'utenza per un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o il conducente NCC registra sull'applicazione informatica tramite la produzione di una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi dell'Allegato 2; (...) ee) «bozza di foglio di servizio»: documento in formato elettronico predisposto con l'applicazione informatica contestualmente all'accettazione della prenotazione, contenente i dati del servizio prenotato disponibili al momento della medesima prenotazione e dotato del codice identificativo di cui alla lettera g).".

Correlativamente, l'art. 7 (requisiti dell'applicazione informatica), dispone che: "1. L'applicazione informatica, secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato 5: (...)

c) acquisisce automaticamente la data e l'orario di immissione della prenotazione ricevuta dal vettore NCC presso la sede o la rimessa nel momento in cui il conducente o il vettore NCC inserisce i dati di cui all'Allegato 2, Modello A, punto 2), e Modello B, punto 2), anteriormente all'orario di inizio del servizio prenotato;".

Con l'introduzione dell'obbligo di sospendere il servizio per 20 minuti, tra una corsa e l'altra - conseguenza del meccanismo normativo risultante, essenzialmente, dal combinato disposto delle su citate disposizioni - il decreto non si limita a stabilire le "specifiche" del foglio di servizio, provvedendo a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio, compito che, tuttavia, rientra nella sfera di attribuzione regionale, come in precedenza delineata.

Tali condizioni operative, imposte ai soli esercenti il servizio di noleggio con conducente, si appalesano, peraltro, in ragione degli scopi sottesi alle previsioni legislative poste a ritenuto fondamento, non adeguate e proporzionate e, come tali, non compatibili con il diritto comunitario.

Ai servizi di trasporto si applicano, difatti, i principi in materia di tutela della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE).

Peraltro, l'incidenza della disciplina europea si riverbererebbe, anche, nei confronti dell'Ente regionale che, a cascata subirebbe gli effetti negativi delle scelte dell'ente statale, con conseguente vulnus delle proprie prerogative; l'art. 117, comma 5, della Costituzione, sancisce la partecipazione

delle Regioni alle fasi ascendente e discendente di elaborazione ed attuazione del diritto comunitario.

- Con riferimento ai cd. "contratti di durata", laddove, il decreto, non limitandosi a fissare le specifiche per consentire la registrazione sull'applicativo (art. 2, comma 1, lett. f), esclude che, tali contratti, possano stipularsi con alcune categorie di operatori economici precludendo, quindi, a tali ultimi, l'accesso a tale mercato e, conseguentemente, anche in tal caso, introducendo delle condizioni operative che incidono sulle modalità di espletamento del servizio e, dunque, sulla sfera di attribuzione regionale in materia.

In particolare, l'art. 5 (Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata), prevede, tra l'altro, che "1. Il vettore NCC registra sull'applicazione informatica i fogli di servizio connessi ai contratti di durata. A ciascun contratto di durata è associato un codice identificativo. (...) 3. La generazione del foglio di servizio di cui al modello C ai sensi del presente articolo esclude la contestuale produzione di un foglio di servizio ai sensi dell'articolo 4".

Le citate previsioni vanno lette, tra l'altro, in relazione all'art.2, comma 1, lett. "f) «codice identificativo del contratto»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica a ciascun contratto di durata registrato nella medesima applicazione informatica e associato al codice identificativo del committente o utente del relativo servizio; (...) h) «committente»: il soggetto che conclude con un vettore NCC un contratto di trasporto di persone a favore di sé stesso o comunque di una utenza differenziata, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigente; non è considerato committente ai sensi del presente decreto il soggetto che svolge l'attività di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea tramite le piattaforme tecnologiche di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; (...) m) «contratto di durata»: il contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC con un committente che non esercita anche in via indiretta attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di servizi NCC, per la fruizione di uno o più servizi NCC riferiti ad un periodo di tempo definito dal contratto medesimo, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigente; (...) q) «foglio di servizio»: il foglio di servizio in formato elettronico di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, redatto secondo le modalità di cui all'Allegato 2 o all'Allegato 3; (...) t) «prenotazione»: la richiesta dell'utenza per un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o il conducente NCC registra sull'applicazione informatica tramite la produzione di una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi dell'Allegato 2; (...) z) «servizi NCC»: i singoli servizi di trasporto pubblico non di linea a mezzo di noleggio con conducente offerti da un vettore NCC, rivolti ad una utenza differenziata sulla base di un contratto di durata ovvero di contratto per singolo servizio, svolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente; aa) «utente»: il passeggero, anche diverso dal committente, selezionato dal vettore NCC al momento della accettazione della prenotazione o del singolo servizio di trasporto reso nell'ambito di un contratto di durata; bb) «utenza differenziata»: i passeggeri selezionati dal vettore al momento della accettazione della prenotazione o del singolo servizio di trasporto reso nell'ambito di un contratto di durata; (...) ee) «bozza di foglio di servizio»: documento in formato elettronico predisposto con l'applicazione informatica contestualmente all'accettazione della prenotazione, contenente i dati del servizio prenotato disponibili al momento della medesima prenotazione e dotato del codice identificativo di cui alla lettera g)." nonché, con l'allegato 3 (art.5), modello C.

Tale dizione esclude, limitando l'analisi alla materia del turismo (peraltro, di competenza legislativa residuale - sentenze n. 90 del 2006 e n. 197 del 2003 - con ulteriori profili di violazione delle competenze regionali), a titolo esemplificativo, la possibilità della stipula di tale tipologia di contratti con alberghi, agenzie di viaggi, operatori turistici.

- Il decreto, disciplinando le modalità di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, con l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e con la imposizione dell'obbligo di utilizzo, in via esclusiva, dell'"applicazione informatica", avuto riguardo alla previsione legislativa testè citata, esorbita, secondo la lettera e la ratio, dal perimetro di operatività della norma - travalicando, comunque, il limite di stretta necessità - ed influisce, così, sull'organizzazione dell'attività del noleggio con conducente, e, quindi, sulla disciplina dell'espletamento del servizio, anche questo riservato alle attribuzioni regionali.

Il decreto, in particolare, all'art. 3 (Registrazione dei vettori NCC sull'applicazione informatica), dispone, tra l'altro, che: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i vettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tramite registrazione sull'applicazione informatica e compilazione dei fogli di servizio generati dalla medesima, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

2. Ai fini della registrazione, ciascun vettore NCC comunica i dati riportati nell'Allegato 1. Il vettore NCC comunica tempestivamente tramite accesso all'applicazione informatica eventuali variazioni relative all'elenco dei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati dal medesimo vettore.

3. All'atto della registrazione, a ciascun vettore NCC sono assegnate le credenziali di accesso, che possono essere utilizzate dal vettore NCC medesimo. Il vettore NCC può abilitare all'utilizzo delle credenziali di cui al primo periodo collaboratori, conducenti ovvero dipendenti del medesimo. Le credenziali di accesso possono essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo. (...)"

Le disposizioni vanno lette in correlazione con le pertinenti definizioni, di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, che a tale applicazione si riferiscono o che la stessa presuppongono, tra cui: "a) «annullamento»: l'annullamento del servizio dall'applicazione informatica, da parte del vettore NCC o del conducente, entro la data e l'orario di inizio servizio previsti nella relativa prenotazione, di un foglio di servizio, che comunque rimane registrato nell'applicazione informatica; b) «applicazione informatica»: il sistema telematico ed informatico, anche sotto forma di applicazione, istituito, gestito e messo a disposizione dei vettori NCC dall'Autorità, finalizzato a consentire ai medesimi vettori NCC ovvero ai rispettivi conducenti, dal momento della prenotazione fino alla conclusione del servizio, la compilazione del foglio di servizio elettronico, nonché a consentire il controllo telematico dei dati ivi contenuti da parte degli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le specifiche tecniche dell'applicazione informatica sono indicate nell'Allegato 5; (...) d) «Autorità»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) «codice identificativo del committente o utente»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica a ciascun committente o utente di un servizio NCC; f) «codice identificativo del contratto»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica a ciascun contratto di durata registrato nella medesima applicazione informatica e associato al codice identificativo del committente o utente del relativo servizio; g) «codice identificativo del foglio di servizio»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica ad un foglio di servizio, attestante che lo stesso è stato compilato in nome e per conto di un singolo vettore NCC e associato al codice identificativo del committente o utente del relativo servizio; (...) o) «dati di generazione»: la marca temporale risultante dall'applicazione informatica, attestante il giorno, l'ora ed il minuto in cui ogni operazione di inserimento e modifica dei dati contenuti nel foglio di servizio è effettuata dal vettore NCC ovvero dal conducente tramite la medesima applicazione; (...) t) «prenotazione»: la richiesta dell'utenza per un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o il conducente NCC registra sull'applicazione informatica tramite la produzione di una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi dell'Allegato 2; (...) ee) «bozza di foglio di servizio»: documento in formato elettronico predisposto con l'applicazione informatica contestualmente all'accettazione della prenotazione, contenente i dati del servizio prenotato disponibili al momento della medesima prenotazione e dotato del codice identificativo di cui alla lettera g)."

Ulteriori disposizioni di dettaglio, circa la necessità e modalità di utilizzo della applicazione elettronica, come in precedenza definita, si rinvengono negli artt. 4 (Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio), 5 (Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata), 6 (Obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio), 7 (Requisiti dell'applicazione informatica), 8 (Organismo responsabile per l'applicazione e l'archiviazione); art. 9 (disposizioni in materia di protezione di dati personali); nell'allegato 2 (art. 4), nell'allegato 3 (art. 5), nell'allegato 5 (art. 7) si rinvengono: "Descrizione modello di funzionamento", "Specifiche tecniche dell'applicazione informatica", "Analisi dei rischi" e "Regole tecniche, requisiti, garanzie e misure di sicurezza adottate".

L'art. 11, comma 4, della l. 21 del 15 gennaio 1992, non prevede né l'istituzione dell'applicazione informatica, né che la stessa debba essere istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, né, ancora, che il previsto sistema telematico ed informatico, e solo questo, possa "consentire ai medesimi vettori NCC ovvero ai rispettivi conducenti, dal momento della prenotazione fino alla conclusione del servizio, la compilazione del foglio di servizio elettronico".

Né, come si legge nel decreto (art. 2, comma 1, lett. b), l'istituzione ed implementazione dell'applicazione informatica, si appalesa necessaria per "consentire il controllo telematico dei dati ivi contenuti da parte degli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Ogni disposizione ulteriore, e conseguente adempimento imposto, non espressamente giustificato dalla diversità del mezzo di attestazione (cartaceo – telematico), è da ritenere non emessa in applicazione della previsione legale (art. 11, comma 4, della l. 21 del 15 gennaio 1992) e, riverberandosi sull'organizzazione dell'attività degli operatori, lesive delle competenze assicurate alla Regione dalla Costituzione.

CONSIDERATO, altresì, sussistere contrasto con il principio di leale collaborazione e degli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

Il decreto, che ha stabilito, come previsto dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, le specifiche del foglio di servizio elettronico, ha, tuttavia, al contempo, posto in capo agli operatori obblighi e divieti, nell'espletamento della relativa attività di noleggio con conducente, non previsti dal dato normativo, escludendo ogni coinvolgimento dell'Ente regionale, sebbene, pur in presenza di profili riferibili alla protezione dei dati personali e l'espletamento dei servizi di polizia stradale, la materia del trasporto pubblico locale - alla quale la disciplina dell'attività di noleggio con conducente, quale servizio pubblico non di linea, è da ricondurre - rientri interamente nella sfera di attribuzioni regionale (sent. n. 56 del 2020).

Se è pur vero che l'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, nell'attribuire l'adozione del decreto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno, non prevede il coinvolgimento di altri attori istituzionali, la previsione non esclude (né legittima l'esclusione di) meccanismi di consultazione e raccordo.

Già nell'assetto precedente alla riforma del 2001 (legge cost. n. 1), la Corte aveva avuto modo di riaffermare che il principio di leale collaborazione; tale regola, espressione del principio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unità, "riconosce e promuove le autonomie locali", alle cui esigenze "adeguata i principi e i metodi della sua legislazione" (art. 5 Cost.) (n. 242 del 18/07/1997).

Nella materia del trasporto pubblico locale, con riferimento del riparto del fondo per l'efficienza e la produttività, la necessità di assicurare il rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle regioni impone di prevedere che queste ultime siano pienamente coinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi, tenendo conto del limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 cost. (sent. n. 222 del 08.06.2005). L'art. 118, comma 1, Cost., relativo al riparto delle funzioni amministrative, che devono essere distribuite sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, prevede, altresì, al comma 3, forme di coordinamento fra Stato e Regioni, tra cui in materia di polizia locale, nonché forme di intesa e coordinamento in materia della tutela dei beni culturali (sent. n. 303 del 2003).

La portata generale del principio di leale collaborazione, quale principio generale in grado di armonizzare le regole costituzionali relative al riparto delle competenze, già emergente nell'assetto precedente, risulta, peraltro, espressamente riconosciuto dall'art. 120 costituzione.

L'art. 117, comma 4, della Costituzione attribuisce la potestà legislativa residuale in materia del trasporto pubblico locale alle regioni (ex plurimis, sentenze nn. 137 e 78 del 2018).

Occorre, peraltro, rilevare che la materia della polizia amministrativa locale è di competenza residuale regionale, ai sensi di quanto espressamente previsto, per esclusione, dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Nella specie, dall'esame del decreto, non solo non risulta che siano stati attivati strumenti idonei a salvaguardare il principio qui in esame, nella corretta applicazione del d.lgs. n. 281 del 1997, ma neanche il più debole meccanismo di consultazione.

CONSIDERATO, inoltre, come acclamate, le notevoli carenze del servizio di trasporto non di linea, con riferimento all'attività del noleggio con conducente, sia in ambito nazionale sia, ancor più, nel territorio calabrese, le cui limitazioni hanno "danneggiato la popolazione anziana e fragile, che soprattutto nelle metropoli, non è in grado di utilizzare (o anche semplicemente raggiungere) gli altri servizi di trasporto di linea, ma che ha stringenti necessità di mobilità che, in particolare, si manifestano in riferimento alle esigenze di cura", nonché "recato danno al turismo e all'immagine internazionale dell'Italia, dal momento che l'insufficiente offerta di mobilità ha pregiudicato la

possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di villeggiatura, come documentato dalla regione Calabria (...)” (sentenza, n. 137 del 2024, punto 6.2.1.).

RITENUTO, che il decreto n. 226 del 16 ottobre 2024, con particolare riguardo agli artt.: 2, comma 1, lettere a), b) d), e), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3, commi 1, 2 e 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; nonché agli allegati 2 (art. 4), 3 (art. 5), modello C; allegato 5 (art. 7), invade la sfera di competenza costituzionale della Regione Calabria, è stato emanato in violazione degli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, ed è, conseguentemente illegittimo;

RAVVISATO, conseguentemente, l'interesse della Regione Calabria a proporre ricorso, ex art. 134, comma 2, Cost., art. 39, legge 11 marzo 1953 ed art. 27 delle norme integrative, per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, per la tutela delle prerogative regionali costituzionali garantite;

VISTA la legge 11 Marzo 1953, n. 87;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25;

RICHIAMATA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e in particolare l'art. 10, comma 5 così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11, che ha così disposto: *“Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale valutata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie”*;

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 55 del 24/09/2024, con il quale l'avv. Angela Marafioti è stata nominata Coordinatore Reggente dell'Avvocatura regionale;

VISTA la nota n. 191005 del 10/06/2020 con la quale questa Avvocatura comunica che le delibere vengono trasmesse agli uffici regionali competenti a firma del Coordinatore, essendo la stessa priva di figure dirigenziali;

PRESO ATTO

- che il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto l'incarico verrà affidato ad Avvocato dell'Avvocatura regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi

DELIBERA

1. Per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1996, come modificato dall'art. 1, co 10 della legge regionale n. 12 del 2005, la proposizione, di un ricorso per conflitto di attribuzione, ex art. 134, comma 2, Cost., art. 39, legge 11 marzo 1953 ed art. 27 delle norme integrative, dinanzi la Corte Costituzionale, per dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, emanare il decreto n. 226 del 16.10.2024, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettere a), b) d), e), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3, commi 1, 2 e 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10; nonché gli allegati 2 (art. 4), 3 (art. 5), modello C e 5 (art. 7) e, per l'effetto annullarlo, *in parte qua*, previa sospensione immediata dei relativi effetti.

2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire procura speciale dell'avvocato che verrà nominato con decreto del Coordinatore Reggente dell'Avvocatura;

3. dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione del presente provvedimento;

4. di disporre, a cura del Coordinatore proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Montilla

IL PRESIDENTE
f.to Occhiuto